



Comune di Maracalagonis Città Metropolitana di Cagliari

Il Revisore Unico

Parere n°3 del 25 Febbraio 2020

L'anno 2020, il giorno venticinque del mese di febbraio, il sottoscritto Aldo Cadau, Revisore dei Conti del Comune di Maracalagonis (CA), nominato per il triennio 2019/2021 con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 09 luglio 2019, si è riunito ai sensi dell'art. 234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Il Revisore procede all'esame della proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 20.02.2020 avente ad oggetto: **“Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011”**.

In apertura di seduta, il Revisore Unico procede all'esame:

- della documentazione inerente la proposta di delibera di Giunta Comunale di cui sopra ed i relativi allegati necessari alla predisposizione del presente verbale.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile.

Premesso che:

- l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: «Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1

provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;

- il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: «Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»»;

- il comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recita: “Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. (...) Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

- il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo

pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
- l'articolo 1, commi da 819 a 826, della L. 145/2018 il quale dispone che gli enti, si considerano “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 per cui non necessita allegare il prospetto dimostrativo alla presente variazione.

Considerato che:

- tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;
- la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:
 - la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
 - una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
 - il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della “copertura”, che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate.

Considerato che:

- con nota prot. n. 792 del 20-01-2020 il responsabile Amministrativo Contabile ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2019, ai fini del loro riaccertamento;
- con le determinazioni, di seguito elencate, i responsabili dei servizi hanno provveduto alla formale ricognizione dei residui attivi e passivi dichiarando le ragioni del loro mantenimento, della loro cancellazione o della loro reimputazione qualora non esigibili al 31 dicembre 2019:
 - determinazione n. 166 del 17.02.2020 del *Responsabile del Servizio Sociale* avente ad oggetto “ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 di competenza del servizio sociale-pubblica istruzione, sport, cultura e politiche sociali ai fini dell'approvazione del consuntivo 2019”;
 - determinazione n. 167 del 17.02.2020 del *Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile*, avente ad oggetto “ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 di competenza del servizio contabile amministrativo, giuridico ai fini dell'approvazione del consuntivo 2019.”;
 - determinazione n. 182 del 19.02.2020 del *Responsabile del Servizio Lavori Pubblici* avente ad oggetto “ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 di competenza del servizio lavori pubblici - manutenzioni - ambiente ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2019”;
 - determinazione n. 188 del 20.02.2020 del *Responsabile del Servizio Demografico e Attività Produttive* avente ad oggetto “ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 di competenza del servizio demografico e attività produttive ai fini dell'approvazione del consuntivo 2019”;
 - determinazione n. 189 del 20.02.2020 del *Responsabile del Urbanistica e Patrimonio* avente ad oggetto la “ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 di competenza del servizio urbanistica ed edilizia privata, patrimonio, espropriazioni, sicurezze luoghi di lavoro e datore di lavoro ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2019”;
 - determinazione n. 190 del 20.02.2020 del *Responsabile del Servizio Polizia Locale* avente ad oggetto la “Ricognizione residui Attivi e Passivi al 31 Dicembre 2019, di competenza del Servizio di Polizia Locale”.

Preso atto:

- dei prospetti, riportati a seguire, dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2019, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

ELENCO	IMPORTO
Residui attivi cancellati definitivamente (Allegato A)	€. 183.445,78

Residui attivi reimputati	€. 0,00
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui (Allegato C)	€. 2.791.298,74
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza (Allegato C)	€. 1.583.669,74
Maggiori residui attivi riaccertati	€. 0,00

Residui passivi cancellati definitivamente (Allegato B)	€. 423.665,61
Residui passivi reimputati in sede di riaccertamento (Allegato D)	€. 162.961,98
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui (Allegato C)	€. 615.028,77
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza (Allegato C)	€. 1.850.811,44

- delle variazioni da apportare al bilancio dell'esercizio 2020-2022 funzionali alla costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati;
- delle variazioni da apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2020/2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 in data 27/12/2019, necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili;
- della quantificazione del Fondo Pluriennale Vincolato al termine dell'esercizio 2019, a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2019 e alla reimputazione di quelli non esigibili al 31.12.2019 all'esercizio 2020 (determinazioni dirigenziale del Servizio Amministrativo Contabile n. 1368 del 31.12.2019) e successivi come segue (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo):
 - Fondo Pluriennale Vincolato complessivo €. 4.504.400,12
 - Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti €. 185.517,26
 - Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale €. 4.318.882,86
- della necessità di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2020 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;
- che sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell'esercizio 2019, il risultato di amministrazione presunto è pari a Euro 3.059.438,28.

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 72 del 27/12/2019, con la quale è stato approvato il DUP, Documento Unico di Programmazione, periodo 2020/2022;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 73 del 27/12/2019, esecutiva ai termini di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2017 di approvazione definitiva della riorganizzazione dell'Ente;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 17/07/2019 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per l'esercizio 2019/2021 e il Piano della Performance;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il d.Lgs. n. 267/2000;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità.

ESPRIME


parere favorevole in merito al Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Esaurita la verifica, il Revisore formalizza il presente Verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

Del presente atto per opportuna conoscenza viene rilasciata copia all'Ente

Il Revisore Unico

f.to dott. Aldo Cadau

A circular official stamp of the Comune di Espine, with the text "COMUNE DI ESPINE" and "CONTORE UNICO" visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.